

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 14/2009.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 6 marzo 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 11 ottobre 1990 n. 292, sull'ordinamento dell'E.N.I.T., nonché la legge 30 maggio 1995, n. 203;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2007, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

uditò il relatore Consigliere dottor Salvatore Cilia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2007 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.), l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Salvatore Cilia

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 23 marzo 2009.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL
TURISMO PER L'ESERCIZIO 2007**

S O M M A R I O

1) – Premessa	<i>Pag.</i>	13
2) – Il quadro normativo e programmatico di riferimento	»	14
3) – Gli organi	»	15
4) – La struttura e le risorse umane	»	17
5) – L'attività istituzionale	»	21
6) – I risultati contabili della gestione:	»	25
<i>a) conto finanziario</i>	»	25
<i>b) conto economico</i>	»	29
<i>c) conto patrimoniale</i>	»	30
<i>d) il risultato di amministrazione</i>	»	31
<i>e) gestione dei residui</i>	»	32
7) – Considerazioni conclusive	»	37

PAGINA BIANCA

1) PREMESSA

L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo (già Ente Nazionale italiano per il turismo) è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2006. L'ultima relazione è stata approvata dalla Sezione con determinazione n.5/2008 adottata nell'adunanza del 22 gennaio 2008, e ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data (Atti Parlamentari, XV Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n. 181).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2007, ma estende le analisi ai fatti gestionali di maggior rilievo intervenuti fino a data corrente.

2) IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Con l'art.12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) – già proveniente dall'originario "Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche" (istituito con regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n.2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n.610), a suo tempo trasformato, per l'appunto, in "Ente nazionale italiano per il turismo" (con d.P.R. 27 agosto 1960, n.1041) – è stato trasformato in ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Alla legge ha fatto seguito l'approvazione del "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo" (d.P.R. 6 aprile 2006, n.207), previsto dal comma 7 dell'art.12 del decreto-legge istitutivo, nonché l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia (deliberazione n.25/2007 del 26 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione), a sua volta approvato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con decreto del 10 dicembre 2007 (pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – n.296 del 21 dicembre 2007).

Sottoposta alla attività di indirizzo e vigilanza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo, l'Agenzia è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui funzioni istituzionali – molteplici (e sicuramente ampliate e più articolate rispetto a quelle attribuite all'Ente cui l'Agenzia è subentrata) – sono state individuate con l'art.2 del citato Regolamento approvato col citato d.P.R. n.207/2006.

Come si è detto nella precedente Relazione, la riforma ha voluto indubbiamente potenziare il ruolo dell'Agenzia rispetto all'Ente, mentre la (articolata) composizione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia è sicuramente idonea a garantire la rappresentanza di tutte le componenti - centrali e regionali, pubbliche e private – del sistema turistico.

3) GLI ORGANI

Il modello organizzativo, individuato per l’Agenzia dal Regolamento emanato con il citato d.P.R. 6 aprile 2006, n.207, si impenna sui tre organi fondamentali già esistenti (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti), coadiuvati da una struttura funzionale con compiti di consulenza tecnica (il Comitato tecnico-consultivo, che viene istituito presso la stessa Agenzia quale strumento di supporto decisionale).

Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulata su indicazione del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: art.4, comma 1, del Regolamento approvato con d.P.R. n.207/2006; da un Vice-Presidente, individuato – ai sensi dell’art.4, comma 5, dello stesso Regolamento – nel Coordinatore degli assessori regionali al turismo; dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero dello sviluppo economico: art.5 del Regolamento; e da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministero dello sviluppo economico, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall’Unioncamere: art.5.

A seguito dell’entrata in vigore di tale decreto, si è provveduto alla nomina, con d.P.R. 17 ottobre 2006, del presidente dell’ENIT-Agenzia Nazionale del turismo, mentre con decreto 2 novembre 2006 del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e con decreto 24 maggio 2007 del medesimo Vice Presidente del Consiglio dei Ministri è stato costituito il Comitato tecnico-consultivo.

Immediatamente dopo l’insediamento dell’attuale Governo, il Presidente dell’Agenzia, evidenziando che la sua nomina aveva “natura politica”, ha ritenuto suo “dovere” rimettere il mandato “con effetto immediato”. Conseguentemente, con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2008, è stato nominato il nuovo Presidente dell’Istituto.

Si deve reiterare quanto già evidenziato nella precedente relazione in ordine alla determinazione dei compensi agli Organi dell’Agenzia. Pertanto, nelle more del perfezionamento dell’*iter* procedurale previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio

dei ministri 9 gennaio 2001 per la determinazione dei compensi degli Organi di amministrazione, attualmente l'indennità di carica del Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione sono corrisposti, in via provvisoria, sulla base di quanto stabilito dal decreto emanato dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 luglio 2004. Per effetto dell'art.1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), detti compensi hanno subito una riduzione del 10%; e, applicando tale riduzione, l'indennità di carica del Presidente ammonta a euro 57.455,10 annuali e il compenso dei membri del consiglio ammonta ad euro 9.954,90. A partire dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione (15 novembre 2006), è stata sospesa (sia per il presidente e i componenti del Consiglio stesso, che per il presidente e i membri del Collegio dei revisori) la corresponsione del gettone di presenza, in attesa che l'Amministrazione vigilante dia risposta alla proposta avanzata (nel corso del 2008) dal Consiglio di amministrazione.

Nel 2007 le spese per gli Organi dell'Ente sono ammontate complessivamente ad euro 342.677,29. Tale dato evidenzia, rispetto all'anno precedente (euro 183.986,81), un aumento dell'86%, peraltro agevolmente giustificabile col fatto che, fino al 15 novembre 2006, la gestione dell'Ente era affidata ad un Commissario Straordinario.

La nomina del Direttore Generale dell'Agenzia è stata disposta dal Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata nel 2007, ed approvata dall'Amministrazione vigilante nel corso del 2008.